

30/07/2025



25/92/CU22//C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA CONCERNENTE
“MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O
SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA DI CUI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31”**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106**

Punto 22) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all’intesa, al fine di non ostacolare il percorso di semplificazione in atto, seppur limitato ad una singola tipologia di intervento, con le seguenti forti raccomandazioni:

- rivalutare la proposta emendativa già presentata in sede tecnica, volta a garantire una maggiore coerenza complessiva della disposizione ed evitare la riscrittura di una singola voce dell’Allegato A al DPR 31/2017 avulsa dal contesto di riferimento, specie rispetto alla formulazione delle altre casistiche contenute nel Regolamento stesso;

- allargare il Tavolo per la revisione del DPR n. 31/2017, avviato da poco dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, anche agli altri temi di interesse della Commissione, oggetto di richieste politiche dal 2021 in poi, quali:

a. il rapporto tra la legislazione che disciplina la pianificazione paesaggistica e la complessa fase della predisposizione del piano;

b. le dinamiche normative e procedurali connesse alla fase attuativa del piano paesaggistico;

c. la semplificazione normativa, finalizzata ad una migliore gestione della materia. A tal proposito, si segnala la necessità di riconsiderare la proposta già approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nel 2024, finalizzata a ripristinare all’interno dell’art. 142, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, il richiamo ai parchi e riserve regionali, così come previsto nel Codice del Paesaggio sino al 2008. Proposta che non diminuisce i livelli di tutela all’interno dei Parchi regionali, ma evita l’attuale aggravio procedimentale per i Comuni di queste aree, che si trovano a dover esprimere autorizzazioni paesaggistiche spesso in zone edificate di non particolare valore paesaggistico, dove si concentrano la maggior parte degli interventi edilizi di minore entità.

Roma, 30 luglio 2025